

Notaio Maria Cristina Lupacchino

Via Roma, 106
20013 Magenta
Tel. 02.89654682 - Fax 02.89654683
e-mail: mlupacchino@notariato.it

Repertorio n. 1879

Raccolta n. 1297

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di giugno, nel mio studio in Magenta, via Roma n. 106, alle ore dodici e trenta.

Davanti a me, dott.ssa Maria Cristina Lupacchino, Notaio in Magenta, iscritta nel Ruolo del Distretto notarile di Milano, è comparso:

- **FONTANA Alberto**, nato a Santo Stefano Ticino (MI) il 16 luglio 1961, domiciliato per la carica in Magenta, via Trieste n. 36.

Detto comparante, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi dichiara:

- di intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della "**EDES SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA**", con sede legale in Magenta, via Trieste n. 36, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e partita IVA: 09723410966, REA n. MI-2110002, con durata fino al 31 dicembre 2050, iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

- che sono convenuti in questo giorno, luogo ed ora i soci della predetta Società per riunirsi in assemblea;

e mi chiede di verbalizzarne le deliberazioni.

Al che, aderendo io Notaio, il comparante, assunta la Presidenza dell'assemblea su designazione unanime dei soci, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, constata:

1) che sono presenti tutti i soci, rappresentanti l'intero capitale sociale, e in particolare:

- FONTANA Alberto, sopra generalizzato, titolare di una partecipazione di nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

- PELLEGRINI Lara, nata a Milano il 5 gennaio 1973, titolare di una partecipazione di nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

- FUMAGALLI Stefano, nato a Milano il 20 gennaio 1968, titolare di una partecipazione di nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, rappresentato da FONTANA Alberto in base a valida delega che resta acquisita agli atti sociali;

- LOVATI Diego, nato a Pietrasanta il 29 giugno 1971, titolare di una partecipazione di nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, rappresentato da FONTANA Alberto in base a valida delega che resta acquisita agli atti sociali;

- MAGUGLIANI Matteo Luca, nato a Magenta il 18 ottobre 1985, titolare di una partecipazione di nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, rappresentato da FONTANA Alberto in base a valida delega che resta acquisita agli atti sociali;

- PORTA Laura Maria, nata a Milano il 7 dicembre 1963, titolare di una partecipazione di nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, rappresentato da FONTANA Alberto in base a valida delega che resta acquisita agli atti sociali;

- ROSSI Elisa, nata a Magenta l'1 marzo 1974, titolare di una partecipazione di nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, rappresentato da FONTANA Alberto in base a valida delega che resta acquisita agli atti sociali;

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale Atti pubblici,
Successioni e Rimborsi IVA
di Milano - DP I
Registrato l'11/06/2024
al n. 44052/1T
con euro 200,00

- TRENTA Pierluigi, nato ad Abbiategrasso il 26 marzo 1963, titolare di una partecipazione di nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, rappresentato da PELLEGRINI Lara in base a valida delega che resta acquisita agli atti sociali;

- NAGARI Paola, nata ad Abbiategrasso il 7 aprile 1970, titolare di una partecipazione di nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, rappresentata da PELLEGRINI Lara in base a valida delega che resta acquisita agli atti sociali;

- CONTINI Luca, nato ad Abbiategrasso il 3 dicembre 1986, titolare di una partecipazione di nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, rappresentato da PELLEGRINI Lara in base a valida delega che resta acquisita agli atti sociali;

2) che del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente, in persona di se medesimo, mentre sono assenti giustificati i consiglieri LOVATI Diego, MAGUGLIANI Matteo Luca e TRENTA Pierluigi, i quali hanno dichiarato alla Società, in persona del Presidente, di essere adeguatamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno;

3) che la Società non ha Organo di Controllo;

4) che, pertanto, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria e idonea a discutere e a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- Ampliamento dell'oggetto sociale.

- Modifiche statutarie per adeguamento al d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni.

- Proposta di aumento oneroso di capitale sociale per euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), senza sovrapprezzo, da offrire al signor Lovati Marco e da liberare mediante conferimento in denaro.

Il Presidente attesta che i presenti dichiarano di essere adeguatamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Quindi, inizia la trattazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno, illustrando le motivazioni che rendono opportuno ampliare l'oggetto sociale, prevedendo:

* le seguenti nuove attività sportive, in aggiunta a quelle già previste: padel, danza sportiva, parkour, multisport, ginnastica finalizzata alla salute e fitness e, più in generale, ogni altra attività sportiva promossa dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva;

* la possibilità di esercitare attività didattica anche nelle scuole, di ogni ordine e grado, e di organizzare campus specialistici o multi sport (anche residenziali);

* le seguenti nuove attività diverse da quelle principali, di carattere secondario e strumentale rispetto a quelle istituzionali, in aggiunta a quelle già previste:

- le attività di sponsorizzazione e pubblicità;

- lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute";

- la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo;

- la concessione di spazi o il subaffitto dei locali, sia per attività sportive che ricreative.

Con riferimento al secondo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente evidenzia che il comma 1-quater dell'art. 7 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 impone alle società sportive dilettantistiche di adeguare i propri statuti, entro il

termine del 30 giugno 2024, alle nuove disposizioni contenute nel citato d.lgs. e successive modifiche e integrazioni, precisando altresì che il mancato adeguamento entro il suddetto termine comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Procede quindi all'illustrazione delle clausole statutarie che necessitano di adeguamento, in relazione ai principi contenuti nel suddetto d.lgs. n. 36/2021:

- con riferimento all'oggetto sociale (articoli 7 lettera b e 9 del d.lgs. n. 36/2021):

-- precisazione, all'articolo 2 dello Statuto, che la Società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, come previsto dall'art. 7, lettera b), del d.lgs. n. 36/2021;

-- precisazione che la Società potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle principali, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 36/2021;

- con riferimento all'assenza dello scopo di lucro (articolo 8 del d.lgs. n. 36/2021):

-- esplicitazione nell'art. 13 dell'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio della Società, salva la destinazione a riserva legale nei modi di legge, e del divieto della distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominati o capitale a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, precisando che si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

-- eliminazione dal secondo comma dell'art. 4 dello Statuto della possibilità di deliberare assegnazioni di partecipazioni non proporzionali ai conferimenti;

-- eliminazione dall'art. 6 ultimo comma dello Statuto della rimborsabilità al socio receduto o escluso del valore nominale della partecipazione sociale e introduzione del principio per cui il socio receduto o escluso non ha diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta né in relazione alle riserve del patrimonio sociale, nonché di quello per cui, verificandosi il caso di recesso o esclusione di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute andrà ad aumentare proporzionalmente il valore delle quote possedute da tutti i soci rimanenti; conseguente (anche a quanto *infra* specificato per il caso di liquidazione) eliminazione della locuzione "ed in considerazione del fatto che il presente statuto prevede, sia in caso di liquidazione della singola quota di partecipazione del socio che in caso di liquidazione della società, il diritto del socio a vedersi rimborsato il valore nominale della propria quota" dall'art. 4 comma 5 dello Statuto;

-- introduzione, all'art. 5 dello Statuto, dell'incedibilità della partecipazione sociale per atto inter vivos e della sua non rivalutabilità;

- con riferimento alle cause di incompatibilità degli amministratori (articolo 11 del d.lgs. n. 36/2021):

previsione, nell'art. 8 dello Statuto, che non possono essere eletti amministratori - e, se già eletti, decadono dalla carica - coloro che ricoprono qualsiasi carica in altre società o in associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima

Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP;

- con riferimento alla necessità di disciplinare la redazione di rendiconti (articolo 7 lettera f del d.lgs. n. 36/2021):

esplicitazione nell'art. 12 dello Statuto dell'obbligo (peraltro previsto dalla legge) di provvedere alla formazione e all'approvazione del bilancio;

- con riferimento all'obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società (articolo 7 lettera h del d.lgs. n. 36/2021):

-- eliminazione dall'art. 14 comma 2 dello Statuto della locuzione "che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale, da effettuarsi al suo valore nominale";

-- introduzione nell'art. 14 comma 2 dello Statuto della locuzione "a fini sportivi" in relazione alla devoluzione del patrimonio;

- eliminazione dall'art. 4 comma 5 dello Statuto sociale del riferimento alla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, in quanto la relativa disciplina è stata sostituita da quella di cui al d.lgs. n. 36/2021.

Passando a trattare il terzo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra all'Assemblea le motivazioni che rendono opportuno aumentare il capitale sociale a pagamento di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), portandolo così dagli attuali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero). Al riguardo, precisa che l'operazione di aumento di capitale che viene sottoposta al voto dei soci ha le seguenti caratteristiche:

- fissazione del prezzo di sottoscrizione dell'aumento in euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

- previsione della liberazione dell'aumento mediante conferimento in denaro;

- offerta dell'aumento, in conformità a quanto previsto all'art. 4, comma 4, del vigente Statuto sociale, al seguente terzo estraneo alla compagine sociale: LOVATI Marco, nato a Magenta il 28 dicembre 1996.

Quindi, il Presidente attesta che:

- dal bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré), approvato dai soci in data 29 aprile 2024, depositato presso il Registro delle Imprese competente in data 25 maggio 2024, prot.n. 356538, risulta che il capitale della Società, di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente sottoscritto e interamente versato, non è intaccato da perdite;

- dopo la data di riferimento del bilancio d'esercizio, non si sono verificati fatti di rilievo tali da alterarne le risultanze e, pertanto, il capitale sociale di euro 10.000,00 tuttora non è intaccato da perdite;

- non vi sono precedenti aumenti di capitale pendenti.

Terminata la relazione del Presidente, l'assemblea, con voto espresso in forma orale dai soci, in proprio e tramite i propri delegati, all'unanimità, come da proclamazione del Presidente,

DELIBERA

1) di ampliare l'oggetto sociale prevedendo:

* le seguenti nuove attività sportive, in aggiunta a quelle già previste: padel, danza sportiva, parkour, multisport, ginnastica finalizzata alla salute e fitness e, più in generale, ogni altra attività sportiva promossa dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva;

* la possibilità di esercitare attività didattica anche nelle scuole, di ogni ordine e grado, e di organizzare campus specialistici o multi sport (anche residenziali);

* le seguenti nuove attività diverse da quelle principali, di carattere secondario e strumentale rispetto a quelle istituzionali, in aggiunta a quelle già previste:

- le attività di sponsorizzazione e pubblicità;

- lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute";

- la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo;

- la concessione di spazi o il subaffitto dei locali, sia per attività sportive che ricreative;

2) di adeguare lo Statuto sociale alle nuove disposizioni contenute nel d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, adottando le seguenti modificazioni:

- con riferimento all'oggetto sociale (articoli 7 lettera b e 9 del d.lgs. n. 36/2021):

-- precisazione, all'articolo 2 dello Statuto, che la Società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, come previsto dall'art. 7, lettera b), del d.lgs. n. 36/2021;

-- precisazione che la Società potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle principali, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 36/2021;

- con riferimento all'assenza dello scopo di lucro (articolo 8 del d.lgs. n. 36/2021):

-- esplicitazione nell'art. 13 dell'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio della Società, salva la destinazione a riserva legale nei modi di legge, e del divieto della distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominati o capitale a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, precisando che si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

-- eliminazione dal secondo comma dell'art. 4 dello Statuto della possibilità di deliberare assegnazioni di partecipazioni non proporzionali ai conferimenti;

-- eliminazione dall'art. 6 ultimo comma dello Statuto della rimborsabilità al socio receduto o escluso del valore nominale della partecipazione sociale e introduzione del principio per cui il socio receduto o escluso non ha diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta né in relazione alle riserve del patrimonio sociale, nonché di quello per cui, verificandosi il caso di recesso o esclusione di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute andrà ad aumentare proporzionalmente il valore delle quote possedute da tutti i soci rimanenti; conseguente (anche a quanto *infra* specificato per il caso di liquidazione) eliminazione della locuzione "ed in considerazione del fatto che il presente statuto prevede, sia in caso di liquidazione della singola quota di partecipazione del socio che in caso di liquidazione della società, il diritto del socio a vedersi rimborsato il valore nominale della propria quota" dall'art. 4 comma 5 dello Statuto;

-- introduzione, all'art. 5 dello Statuto, dell'incedibilità della partecipazione sociale per atto inter vivos e della sua non rivalutabilità;

- con riferimento alle cause di incompatibilità degli amministratori (articolo 11 del d.lgs. n. 36/2021):

previsione, nell'art. 8 dello Statuto, che non possono essere eletti amministratori -

e, se già eletti, decadono dalla carica - coloro che ricoprono qualsiasi carica in altre società o in associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP;

- con riferimento alla necessità di disciplinare la redazione di rendiconti (articolo 7 lettera f del d.lgs. n. 36/2021):

esplicitazione nell'art. 12 dello Statuto dell'obbligo (peraltro previsto dalla legge) di provvedere alla formazione e all'approvazione del bilancio;

- con riferimento all'obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società (articolo 7 lettera h del d.lgs. n. 36/2021):

-- eliminazione dall'art. 14 comma 2 dello Statuto della locuzione "che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale, da effettuarsi al suo valore nominale";

-- introduzione nell'art. 14 comma 2 dello Statuto della locuzione "a fini sportivi" in relazione alla devoluzione del patrimonio;

- eliminazione dall'art. 4 comma 5 dello Statuto sociale del riferimento alla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, in quanto la relativa disciplina è stata sostituita da quella di cui al d.lgs. n. 36/2021; modificando, in conseguenza a quanto deliberato ai precedenti punti 1) e 2), gli articoli 2 commi da 1 a 3, 4 commi 2 e 5, 5, 6 comma 3, 8 comma 6, 12 comma 2, 13 e 14 comma 2 dello Statuto come segue:

"Articolo 2 - OGGETTO

La società, esclusa ogni finalità lucrativa e quindi con espresso divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, anche in sede di scioglimento e successiva liquidazione, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed in particolare la formazione e la preparazione all'attività specifica, nell'ambito delle seguenti discipline: ginnastica artistica; ginnastica ritmica; atletica leggera; nuoto; pallavolo; pallacanestro; calcio; tennis; sci; baseball; rugby; hockey; padel; danza sportiva; parkour; multisport; ginnastica finalizzata alla salute e fitness; preparazione atletica e fitness; arti circensi; chinesiologia finalizzata all'allenamento sportivo, alla ginnastica posturale e al riequilibrio delle catene muscolari, alla ginnastica respiratoria, all'attività fisica adattata alle disabilità fisiche o alle disfunzioni metaboliche; ogni altra attività sportiva promossa dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva.

In particolare, nell'ambito delle discipline sportive suddette, la società potrà organizzare, promuovere e sviluppare attività sportive a livello amatoriale; organizzare e attuare, anche nelle scuole, di ogni ordine e grado, programmi didattici per l'insegnamento, la formazione e la preparazione, a livello amatoriale, di singoli o di squadre dilettantistiche; promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni ed eventi sportivi e ricreativi, quali gare, tornei, incontri; campus specialistici o multi sport (anche residenziali); nonché convegni, conferenze e meetings.

La società potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle principali sopra indicate, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tra cui le seguenti:

- le attività di sponsorizzazione e pubblicità;

- lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute";

- la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo;

- la concessione di spazi o il subaffitto dei locali, sia per attività sportive che ricreative;

- la gestione di palestre, campi, piscine e in genere strutture tecnico-sportive per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività fisiche correlate alle suddette discipline sportive;

- lo svolgimento di attività di ampliamento, attrezzamento e miglioramento di impianti sportivi nei quali la stessa opera;

- l'acquisto di immobili da destinare allo svolgimento delle suddette attività sportive;

- la gestione di bar, ristoranti e centri di ristorazione all'interno delle strutture e degli impianti sportivi nei quali la stessa opera.

omissis;

"Articolo 4 - CAPITALE

omissis

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; tuttavia, salvo che nella deliberazione di aumento di capitale sia stabilito diversamente, i conferimenti devono farsi in denaro. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti e i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno detenuta.

omissis

omissis

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società ed in conformità a quanto previsto dalla legge vigente, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento gratuito mediante passaggio di riserve a capitale.

omissis;

"Articolo 5 - DIVISIBILITA' E TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Le quote sociali sono divisibili; per il caso e tempo di contitolarità della quota, trova applicazione il disposto di legge.

Le partecipazioni sociali sono intrasmissibili per atto tra vivi, sulle stesse non è possibile costituire diritti reali di godimento per atto tra vivi e non sono rivalutabili. Nel caso di successione a causa di morte, a titolo universale o particolare, l'acquisto della partecipazione o di diritti reali di godimento sulla stessa è subordinato al gradimento da parte dei soci portatori della maggioranza del capitale residuo.

I successori del socio defunto devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di subentro nella quota del de cuius, corredata dall'indicazione dei propri dati anagrafici e indirizzo.

L'organo amministrativo invierà nel più breve tempo possibile agli altri soci, con raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, una richiesta scritta di gradimento, con indicazione nominativa dei successori del socio defunto.

Gli altri soci dovranno far pervenire al medesimo organo amministrativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente, il proprio gradimento o il proprio diniego, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.

La mancata risposta nel termine previsto equivale a espressione di gradimento.

Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, i successori del socio hanno il diritto di recesso, ai sensi di Legge.";

"Articolo 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE

omissis

omissis

In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di fine di lucro, il socio receduto o escluso non ha diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta né in relazione alle riserve del patrimonio sociale. Verificandosi il caso di recesso o esclusione di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute andrà ad aumentare proporzionalmente il valore delle quote possedute da tutti i soci rimanenti.";

"Articolo 8 - AMMINISTRAZIONE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

Non possono essere eletti amministratori - e, se già eletti, decadono dalla carica - coloro che ricoprano qualsiasi carica in altre società o in associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. Si applicano altresì le cause di ineleggibilità e decadenza e i divieti degli amministratori previsti dal Codice civile per le società per azioni.

omissis";

"Articolo 12 - ESERCIZIO SOCIALE

omissis

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio, con l'osservanza delle norme di legge. Il bilancio deve essere presentato ai soci e approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il termine di cui al comma precedente potrà essere prorogato fino a non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.";

"Articolo 13 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio della Società, salva la destinazione a riserva legale nei modi di legge.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominati o capitale a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.";

"Articolo 14 - SCIOGLIMENTO

omissis

Il residuo attivo dovrà essere devoluto a fini sportivi ad altre associazioni o società sportive con fini analoghi a quelli della società, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalle competenti autorità.";

3) di aumentare a pagamento il capitale sociale di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), portandolo così dagli attuali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero), da liberare mediante conferimento in denaro, fissandone il prezzo di sottoscrizione in euro 1.000,00 (mille virgola zero zero); l'operazione di aumento di capitale ha le seguenti caratteristiche:

- in conformità a quanto previsto all'art. 4, comma 4, del vigente Statuto sociale, l'aumento di capitale viene offerto al seguente terzo estraneo alla compagine sociale: LOVATI Marco, nato a Magenta il 28 dicembre 1996, residente in Abbiategrasso, via Pertini n. 24, codice fiscale LVT MRC 96T28 E801Q, al quale viene assegnato, per procedere alla sottoscrizione, il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione dell'organo amministrativo, con riproduzione integrale del testo della presente delibera, contenente l'avviso che l'aumento può essere sottoscritto;

- viene fissato il termine finale di sottoscrizione, che vale anche quale termine finale dell'aumento, al 30 (trenta) luglio 2024 (duemilaventiquattro).

A questo punto, sospesi dal Presidente i lavori assembleari, interviene il signor:

- **LOVATI Marco**, nato a Magenta (MI) il 28 dicembre 1996, residente in Abbiategrasso (MI), via Pertini n. 24, codice fiscale: LVT MRC 96T28 E801Q;

cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certa, il quale dichiara, con effetto dall'iscrizione della delibera di aumento di capitale nel Registro delle Imprese, di sottoscrivere l'aumento di capitale. Quindi, il signor LOVATI Marco, dichiara di aver liberato integralmente, mediante conferimento in denaro, l'aumento sottoscritto, a mezzo di bonifico bancario di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ordinato ed eseguito in data 6 giugno 2024 dal conto corrente intestato a LOVATI Marco presso Intesa Sanpaolo, a favore del conto corrente intestato alla Società presso la medesima Banca, TRN n. 0306963090354411483238032380IT.

Ripresi i lavori assembleari, il Presidente attesta, quindi, che l'aumento di capitale, subordinatamente all'iscrizione della relativa delibera nel Registro delle Imprese, deve intendersi interamente sottoscritto da LOVATI Marco, nonché dal medesimo interamente versato. Di conseguenza il medesimo attesta che il nuovo capitale sociale, di euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero), subordinatamente all'iscrizione della delibera di aumento nel Registro delle Imprese, dovrà intendersi interamente sottoscritto e versato da FONTANA Alberto, CONTINI Luca, FUMAGALLI Stefano, LOVATI Diego, MAGUGLIANI Matteo Luca, NAGARI Paola, PELLEGRINI Lara, PORTA Laura Maria, ROSSI Elisa, TRENTA Pierluigi e LOVATI Marco, per nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuno, pari al 10% (dieci per cento) dell'intero.

Infine l'assemblea, con voto espresso in forma orale dai soci, in proprio e tramite i propri delegati, all'unanimità, come da proclamazione del Presidente,

DELIBERA

4) di recepire nello Statuto sociale il nuovo ammontare del capitale sociale in conseguenza del deliberato, sottoscritto e versato aumento, modificando di conseguenza l'articolo 4 comma 1 dello Statuto come segue:

"Articolo 4 - CAPITALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero).

omissis";

5) di dare mandato al Presidente della presente assemblea ad apportare al presente verbale e alle delibere tutte quelle modifiche, aggiunte e/o soppressioni che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese da parte della competente Autorità;

6) di dare mandato al Presidente della presente assemblea a compiere tutto quanto sia necessario al fine del deposito dello Statuto aggiornato presso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il Presidente mi consegna il testo dello Statuto sociale, comprensivo delle modifiche appena deliberate, testo che, previamente sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, allego al presente verbale sotto la **lettera "A"**.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore tredici e dieci.

Il presente verbale è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Richiesta, io Notaio ho redatto il presente verbale, da me personalmente dattiloscritto, completato a mano e letto ai comparenti, che, su mia domanda, dichiarano di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrivono, alle ore tredici e quindici, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Consta di fogli tre per pagine dieci.

In originale firmato:

FONTANA Alberto

Marco LOVATI

Maria Cristina Lupacchino

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata sotto la denominazione

"EDES SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A REPONSABILITA' LIMITATA"
con sede in Magenta (MI).

Articolo 2 - OGGETTO

La società, esclusa ogni finalità lucrativa e quindi con espresso divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, anche in sede di scioglimento e successiva liquidazione, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed in particolare la formazione e la preparazione all'attività specifica, nell'ambito delle seguenti discipline: ginnastica artistica; ginnastica ritmica; atletica leggera; nuoto; pallavolo; pallacanestro; calcio; tennis; sci; baseball; rugby; hockey; padel; danza sportiva; parkour; multisport; ginnastica finalizzata alla salute e fitness; preparazione atletica e fitness; arti circensi; chinesiologia finalizzata all'allenamento sportivo, alla ginnastica posturale e al riequilibrio delle catene muscolari, alla ginnastica respiratoria, all'attività fisica adattata alle disabilità fisiche o alle disfunzioni metaboliche; ogni altra attività sportiva promossa dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva.

In particolare, nell'ambito delle discipline sportive suddette, la società potrà organizzare, promuovere e sviluppare attività sportive a livello amatoriale; organizzare e attuare, anche nelle scuole, di ogni ordine e grado, programmi didattici per l'insegnamento, la formazione e la preparazione, a livello amatoriale, di singoli o di squadre dilettantistiche; promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni ed eventi sportivi e ricreativi, quali gare, tornei, incontri; campus specialistici o multi sport (anche residenziali); nonché convegni, conferenze e meetings.

La società potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle principali sopra indicate, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tra cui le seguenti:

- le attività di sponsorizzazione e pubblicità;
- lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute";
- la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo;
- la concessione di spazi o il subaffitto dei locali, sia per attività sportive che ricreative;
- la gestione di palestre, campi, piscine e in genere strutture tecnico-sportive per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività fisiche correlate alle suddette discipline sportive;
- lo svolgimento di attività di ampliamento, attrezzamento e miglioramento di impianti sportivi nei quali la stessa opera;
- l'acquisto di immobili da destinare allo svolgimento delle suddette attività sportive;
- la gestione di bar, ristoranti e centri di ristorazione all'interno delle strutture e

degli impianti sportivi nei quali la stessa opera.

Essa potrà inoltre compiere, nell'osservanza dei vincoli, limiti e divieti di legge, qualunque altra operazione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale primario, anche di carattere finanziario, mobiliare o immobiliare, che siano ritenute dall'Organo Amministrativo pertinenti all'oggetto sociale o utili al suo conseguimento, potendo anche procedere all'acquisizione di interessenze o quote di partecipazione in altre società costituite o costituende, sempre che per l'oggetto o la misura della partecipazione non ne risulti modificato lo scopo primario sopra enunciato.

Quanto sopra dovrà essere svolto in ottemperanza ai principi e alle norme etiche, morali e comportamentali dello sport, alle norme e direttive del CONI, del CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti cui la società potrà aderire e alle cui norme dovrà conformarsi.

Resta tassativamente escluso lo svolgimento da parte della società di qualsiasi attività che sia riservata dalla legge a professioni protette e che possono essere svolte esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi Albi o Ordini Professionali.

Articolo 3 - DURATA

La società è duratura sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 4 - CAPITALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; tuttavia, salvo che nella deliberazione di aumento di capitale sia stabilito diversamente, i conferimenti devono farsi in denaro. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti e i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno detenuta.

In caso di conferimento d'opera o servizi di cui all'art. 2464, 6° comma C.C., il conferente deve presentare la relazione giurata di cui all'art. 2645 C.C.; la fideiussione o la polizza legalmente previste devono prevedere, in caso di opera o servizi a carattere strettamente personale, il pagamento alla società del valore ad essi assegnato in ogni ipotesi di mancato adempimento, anche per cause non imputabili al conferente, quali l'impossibilità oggettiva sopravvenuta della prestazione, la sopravvenuta incapacità o la morte del conferente medesimo.

L'aumento del capitale, diverso da quello finalizzato alla sua ricostituzione almeno nel minimo legale in conseguenza di perdite, può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il conseguente diritto di recesso dei soci come previsto dalla legge.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società ed in conformità a quanto previsto dalla legge vigente, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento gratuito mediante passaggio di riserve a capitale.

In caso di riduzione del capitale per perdite ai sensi degli articoli 2482 bis e ter del Codice Civile, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

Eventuali apporti volontari dei soci non costituenti conferimento saranno infruttiferi di interessi o compensi di qualsiasi natura, salva diversa decisione dei soci medesimi, e potranno essere effettuati entro i limiti e con i criteri imposti dalla Legge e dalle direttive vincolanti di Organismi a ciò eventualmente delegati.

Articolo 5 - DIVISIBILITA' E TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Le quote sociali sono divisibili; per il caso e tempo di contitolarità della quota, trova applicazione il disposto di legge.

Le partecipazioni sociali sono intrasmissibili per atto tra vivi, sulle stesse non è possibile costituire diritti reali di godimento per atto tra vivi e non sono rivalutabili. Nel caso di successione a causa di morte, a titolo universale o particolare, l'acquisto della partecipazione o di diritti reali di godimento sulla stessa è subordinato al gradimento da parte dei soci portatori della maggioranza del capitale residuo.

I successori del socio defunto devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di subentro nella quota del de cuius, corredata dall'indicazione dei propri dati anagrafici e indirizzo.

L'organo amministrativo invierà nel più breve tempo possibile agli altri soci, con raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, una richiesta scritta di gradimento, con indicazione nominativa dei successori del socio defunto.

Gli altri soci dovranno far pervenire al medesimo organo amministrativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente, il proprio gradimento o il proprio diniego, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.

La mancata risposta nel termine previsto equivale a espressione di gradimento.

Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, i successori del socio hanno il diritto di recesso, ai sensi di Legge.

Articolo 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE

Ciascun socio può recedere, oltre che nei casi di Legge, qualora non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione dei soci che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e dell'eventuale domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso è esercitato, con le medesime modalità, entro un mese dalla sua conoscenza da parte del socio.

Ciascun socio può essere escluso in caso di interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna penale che importi interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. L'esclusione è dichiarata con decisione dei soci, ed è ammessa nei limiti e con le modalità di legge.

In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di fine di lucro, il socio receduto o escluso non ha diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta né in relazione alle riserve del patrimonio sociale. Verificandosi il caso di recesso o esclusione di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute andrà ad aumentare proporzionalmente il valore delle quote possedute da tutti i soci rimanenti.

Articolo 7 - DOMICILIO, COMUNICAZIONI E ADUNANZE TRAMITE TELECOMUNICAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei soggetti esercenti il controllo, per i loro rapporti con la società, è quello risultante al Registro delle Imprese.

Ogni comunicazione fra società, soci, amministratori e soggetti esercenti il controllo, si intende validamente fatta in tutti i casi in cui lo strumento tecnico adottato per la comunicazione sia attendibile circa l'identità del mittente e tale da assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le adunanze dei soci, degli amministratori e dei soggetti esercenti il controllo, potranno svolgersi anche in telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare, sarà in tal caso necessario che: siano stati indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di adunanza totalitaria, i luoghi di affluenza audio-video collegati a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di ricevere o trasmettere materiale in visione, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti trattati.

Articolo 8 - AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico, da un Consiglio di Amministrazione, o da più amministratori non costituiti in Consiglio, nominati nell'atto costitutivo o con decisione dei soci.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci e, salvo diversa determinazione dei soci, è conferita a tempo indeterminato.

Salvo diversa determinazione contenuta nella decisione dei soci che li nomina: all'Amministratore Unico e al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; ai più amministratori non costituiti in Consiglio spettano in via disgiuntiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; tuttavia, essi agiranno in via congiuntiva e con firma unita fra tutti per la redazione dei progetti di bilancio, di fusione e scissione, per la decisione delegata di aumento del capitale, nonché per il compimento dei seguenti tassativi atti:

- l'acquisto, l'alienazione, la costituzione, la modifica e l'estinzione di diritti reali immobiliari;
- la prestazione di garanzie di qualunque specie;
- l'assunzione di mutui e finanziamenti;
- l'apertura, la modifica e la chiusura di rapporti bancari e assicurativi;
- l'acquisto e l'alienazione, anche in godimento, di aziende o loro rami e di partecipazioni sociali.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, per il cui funzionamento viene fatto espresso richiamo alle disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili, le relative decisioni possono essere adottate anche per consenso scritto, e possono essere nominati uno o più amministratori delegati.

Nel caso di Consiglio composto da due membri, ove sorga contrasto sulla revoca del Delegato, decadrà l'intero Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere eletti amministratori - e, se già eletti, decadono dalla carica - coloro che ricoprono qualsiasi carica in altre società o in associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. Si applicano altresì le cause di ineleggibilità e

decadenza e i divieti degli amministratori previsti dal Codice civile per le società per azioni.

Circa le cause di cessazione degli amministratori, si dispone quanto segue:

- a) la rinuncia all'ufficio ha effetto immediato se permangono in carica altri amministratori o, in caso contrario, dal momento in cui subentrano i nuovi;
- b) la cessazione degli amministratori per scadenza del termine, ove previsto, ha effetto dal momento in cui subentrano i nuovi.

Articolo 9 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

L'Amministratore Unico o i più amministratori, con le stesse modalità d'esercizio dei poteri amministrativi loro spettanti, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione o i Consiglieri Delegati, nei limiti della delega, hanno la rappresentanza anche giudiziale della società e possono conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 10 - CONTROLLO

L'istituzione di un Organo di Controllo è subordinata al verificarsi di un obbligo di legge; in tal caso, l'Organo di Controllo eserciterà anche la revisione legale dei conti, e sarà costituito da un solo membro effettivo, che dovrà essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 11 - DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La promozione della decisione spetta ad ogni amministratore o a tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Sono adottate con deliberazione assembleare le decisioni per le quali la legge prevede tale modalità come obbligatoria, e comunque le seguenti:

- 1) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) compimento di operazioni sostanzialmente modificative dell'oggetto sociale, segnatamente quella di cui all'articolo 2361, 1° comma C.C., o dei diritti dei soci; compimento dell'operazione di cui al 2° comma dell'articolo medesimo;
- 3) emissione di titoli di debito;
- 4) nomina, revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori e delle modalità della liquidazione;
- 5) esclusione del socio;
- 6) quelle richieste di forma assembleare da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Ogni altra decisione dei soci può essere adottata sulla base del consenso espresso per iscritto.

Indipendentemente dalla modalità di adozione della decisione, assembleare o per consenso espresso per iscritto, ogni socio ha diritto di essere messo in grado di parteciparvi, mediante apposito avviso che deve essere comunicato a tutti i soci, agli amministratori e all'organo di controllo, ove nominato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assunzione della decisione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione.

L'avviso deve contenere:

- a) nel caso di decisione assembleare, l'indicazione del luogo, anche diverso dalla sede sociale, purché in Italia, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare;
- b) in caso di consenso espresso per iscritto, l'indicazione del testo della decisione che si intende adottare, delle modalità di reperimento delle informazioni e documentazioni utili per l'espressione del consenso, nonché l'indicazione delle

modalità e del termine, non inferiore a quindici giorni dalla ricezione dell'avviso, entro il quale far pervenire alla società il proprio consenso, con l'avvertenza scritta che la mancata ricezione del voto nel termine previsto equivale a dissenso.

In caso di assemblea, la deliberazione si intende in ogni caso adottata, anche in assenza delle formalità sopra dette, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea; la relativa delega deve essere conferita per iscritto, e i documenti relativi sono conservati agli atti sociali ai sensi di legge. La delega deve indicare il nome del rappresentante, ed è sempre revocabile; il rappresentante può farsi sostituire da altri solo se espressamente previsto dalla delega; la delega può essere conferita anche a membri degli organi amministrativi o di controllo o a dipendenti della società, a società controllate e a membri degli organi amministrativi o di controllo o dipendenti di tali società.

La presidenza dell'assemblea è affidata alla persona dalla stessa designata.

I verbali dell'assemblea, redatti a norma di legge, e le decisioni dei soci, sono trascritti senza indugio nel corrispondente libro sociale e la relativa documentazione è conservata dalla società. Salvi i casi in cui disposizioni inderogabili di legge prevedano maggioranze diverse:

- le decisioni da adottarsi mediante il consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale;
- l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale per le deliberazioni di cui sopra, ai punti da 1) a 5) compresi; negli altri casi, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Articolo 12 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio, con l'osservanza delle norme di legge. Il bilancio deve essere presentato ai soci e approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il termine di cui al comma precedente potrà essere prorogato fino a non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 13 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio della Società, salva la destinazione a riserva legale nei modi di legge.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominati o capitale a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Articolo 14 - SCIoglimento

Addivenendosi allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il residuo attivo dovrà essere devoluto a fini sportivi ad altre associazioni o società sportive con fini analoghi a quelli della società, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalle competenti autorità.

Articolo 15 - RINVIO

Per quanto qui non previsto, valgono le disposizioni di legge.

In originale firmato:

FONTANA Alberto

Marco LOVATI

Maria Cristina Lupacchino

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, debitamente sottoscritto, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 82/2005, che si trasmette per uso consentito dalla legge.